



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1130

Per l'approvazione della convenzione di Polizia tra il Comune polo di Lugano e i Comuni sede di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso

6987 Caslano, 7 settembre 2016

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

come richiesto dal Comune Polo della Città di Lugano e in linea con le disposizioni di Legge, con il presente messaggio municipale elaborato dalla Città, sottoponiamo per vostro esame e approvazione, la convenzione di Polizia che regola i rapporti di collaborazione tra la Polizia polo della Città di Lugano e le sette Polizie strutturate della Regione di Polizia comunale III del Luganese, tra le quali figura il nostro Corpo di Polizia.


1) INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore, lo scorso 1° settembre 2015, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento di applicazione (RLCPol), tutti i Comuni ticinesi devono poter disporre di un servizio di Polizia, attraverso un proprio Corpo di Polizia di almeno 6 agenti, (Corpo di Polizia strutturato), convenzionandosi con un Comune che già ne dispone, o convenzionandosi con il Polo della rispettiva regione.

Oltre al Comune Polo (Lugano), a suo tempo si costituirono quindi, per mezzo di accordi (convenzioni) tra i diversi Comuni della Regione di Polizia comunale III del Luganese, sette Corpi di Polizia strutturati, con i corrispondenti Comuni sede.

a) LA REGIONE DI POLIZIA III

Con l'entrata in vigore della LCPol, la Regione III del luganese si è quindi così strutturata:



La composizione dei comprensori comunali è la seguente:

Corpi di Polizia comunale (8)	Comuni (47)
1 Lugano	1 Lugano
	2 Muzzano
	3 Sorengo
2 Ceresio Sud	1 Paradiso
	2 Melide
	3 Morcote
	4 Vico Morcote
3 Collina d'Oro	1 Collina d'Oro
	2 Grancia
4 Malcantone Ovest	1 Castano
	2 Bedigliora
	3 Croglio
	4 Curio
	5 Novaggio
	6 Ponte Tresa
	7 Pura
	8 Astano
	9 Miglieglia
	10 Monteggio
	11 Sessa
	12 Magliaso
5 Malcantone Est	1 Agno
	2 Aranno
	3 Cademario
	4 Neggio
	5 Vernate
	6 Alto Malcantone
	7 Bioggio
	8 Gravesano
	9 Manno
6 Veduggio	1 Lamone
	2 Mezzovico-Vira
	3 Torricella-Taverne
	4 Isonne
	5 Monteceneri
	6 Bedano
	7 Cadempino
7 Ceresio Nord	1 Massagno
	2 Origgio
	3 Canobbio
	4 Porza
	5 Savosa
	6 Vezia
8 Torre di Redde	1 Capriasca
	2 Ponte Capriasca
	3 Comano
	4 Cureglia

In termini di effettivi di Polizia (solo agenti di Polizia operativi, esclusi cioè gli assistenti di Polizia, gli ausiliari rispettivamente gli agenti occupati in settori amministrativi), la nuova organizzazione permette oggi, grazie al coordinamento del Polo, di gestire in modo ottimale, razionale e soprattutto condiviso, più di 180 agenti operativi e meglio attraverso due organi decisionali, a livello sia strategico che operativo; un'unica Centrale Operativa (CEOP) operante sulle 24 ore; rispettivamente un'unica piattaforma di comunicazione radio (Polycom), che laddove necessario permette il collegamento di tutti i partner della sicurezza in Ticino.

b) ATTUALE CONVENZIONE

Il numero di Corpi di Polizia, rispettivamente la complessità della regione ha reso, come detto, necessario garantire un efficace sistema di coordinamento dei vari Corpi di Polizia, al fine di assicurare una condotta ed una copertura di Polizia ottimale, condivisa su scala regionale. Si è trattato, quindi, di stabilire un'organizzazione razionale e chiara nelle sue linee di comando, di regolare le modalità d'intervento extraterritoriali e la collaborazione tra Polizie della regione, rispettivamente di regolare gli aspetti finanziari relativi ai diversi flussi finanziari e in particolare i contributi versati dai Comuni sede al Comune polo, per i servizi prestati da quest'ultimo nell'ambito del dispositivo regionale.

Considerati i tempi politici per l'approvazione di un'eventuale convenzione da parte di tutti i Consigli comunali dei Comuni della Regione, rispettivamente la necessità di poter essere operativi già dal 1° settembre 2015, l'organo politico-strategico della Regione (Conferenza regionale consultiva sulla sicurezza-Regione III) formato cioè, oltre che dal Capo Dicastero del Comune Polo, anche da quelli dei Comuni Sede, ha approvato il 27 agosto 2015 una convenzione transitoria della durata di un anno (scadenza 31.12.2016), di esclusiva competenza dei rispettivi Esecutivi. La convenzione fu quindi sottoscritta dai Municipi del

Comune Polo di Lugano e dai Comuni Sede di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso, in attesa dell'elaborazione di quella definitiva (oggetto del presente MM) che potesse cioè considerare, oltre che l'esperienza nel frattempo acquisita, anche una verifica di dettaglio sulle spese generate dal coordinamento, dalla condotta e dal controllo del dispositivo regionale. Quest'ultima convenzione, avendo una durata superiore ai due anni e prevedendo oneri finanziari per i singoli Comuni Sede, che vanno oltre le competenze dei relativi Municipi, necessita ora di essere sottoposta per approvazione anche ai rispettivi organi Legislativi (Consigli comunali).

c) VANTAGGI

La convenzione transitoria, oltre ad aver consentito l'avvio della nuova realtà di Polizia regionale nei termini legali previsti dalla Legge (LCPol), ha dato la possibilità (ai Municipi ed ai Comandi Polizia) sia di maturare importanti quanto necessarie esperienze nel campo dell'organizzazione regionale, della collaborazione e del coordinamento operativo, sia di ottenere le sperate conferme circa i vantaggi di una collaborazione allargata rispettivamente una copertura di Polizia ottimale e continuata su scala regionale.

A titolo d'esempio giova forse qui ricordare come dal 1° settembre 2015, ognuno dei 47 Comuni facenti parte della Regione III, può infatti contare su un servizio di Polizia comunale presente 24 ore su 24, garantito non più parzialmente solo dalla propria Polizia strutturata di riferimento, che non ha risorse sufficienti per essere sempre presente, bensì anche da quella del Polo e in parte anche dalle altre Polizie strutturate.

d) CONVENZIONE DEFINITIVA

Grazie alle ricordate esperienze e dopo i necessari approfondimenti ed adattamenti del caso, condivisi sia in seno all'organo operativo (Consiglio regionale dei Comandanti – Regio III) che in quello politico-strategico (Conferenza consultiva regionale - Regio III), quest'ultimo, nella sua seduta dello scorso 9 marzo, ha approvato anche il testo della nuova convenzione. Con questo Messaggio, quindi, il Municipio è lieto di proporre all'onorando Consiglio comunale, un documento definitivo, la cui completezza ed attualità permette di regolare in modo ottimale, sia le necessità operative delle forze di Polizia coinvolte, sia le necessità di carattere amministrativo e finanziario derivanti dalla sua applicazione, a tutto vantaggio del grado di sicurezza così garantito su tutto il territorio regionale.

Dopo l'approvazione della convenzione da parte di tutti i Consigli Comunali coinvolti, la convenzione dovrà obbligatoriamente essere sottoposta alla ratifica del Consiglio di Stato, il quale è competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale delle prestazioni offerte e dei costi (art. 4 LCPol).

2. CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha l'obbiettivo di regolare tutti gli aspetti relativi a:

- competenze di coordinamento e di condotta (in particolare tramite la Conferenza sulla sicurezza e il Consiglio dei Comandanti);
- modalità operative (competenze extra territoriali, compiti di Polizia, collegamenti, copertura 24 ore, rimozione veicoli, servizi di mantenimento dell'ordine);
- procedure di contravvenzione extra territoriali (competenze e incasso multe);

- coordinamento centralizzato dei servizi di Polizia centralizzati (centrale operativa, formazione, ecc.);
- contributi finanziari per oneri supplementari (coordinamento e condotta, centrale operativa, copertura territoriale, altri servizi reciproci);
- responsabilità civile, durata e contenzioso.

Qui di seguito, viene riportato un commento dei singoli articoli proposti, ai fini di una migliore e più approfondita comprensione:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto	Sono elencati, esaustivamente, tutti gli aspetti disciplinati dalla convenzione.
Art. 2: Finalità e principi	Cpv. 1. La finalità è evidente.
	Cpv. 2. I principi di autonomia, di reciprocità e di sussidiarietà, risultano di centrale importanza per costituire una sana interdipendenza tra i Corpi. Si tratta in definitiva di combinare sia gli sforzi individuali, che quelli degli altri Corpi di Polizia, mettendo a frutto i rispettivi talenti, le conoscenze e le capacità per creare, insieme, qualcosa di più grande e più efficace. Per far ciò è necessario, però, che ogni partner possa fare la propria parte in modo corretto ed adeguato, in particolare procedendo all'adeguamento in tempi ragionevoli dei propri effettivi di Polizia. Come specificato sopra, l'obiettivo per ogni Corpo di Polizia resta quello fissato dalla LCPol, ossia di dotarsi di un numero di agenti corrispondente almeno al tasso di agenti per abitanti così definito sulla base del Piano Direttore Cantonale (l'Allegato 2 della convenzione riporta il computo di agenti -obiettivo minimo- per ogni Corpo).
	Cpv. 3. La libertà del lavoro non è messa in discussione. Tuttavia, si tratta di essere coscienti che l'obiettivo della crescita globale degli effettivi di Polizia regionale può essere perseguito solo attraverso il reclutamento di nuove risorse da formare alla Scuola cantonale di Polizia. La ricerca di personale già formato deve pertanto rimanere un'eccezione e meglio, sussidiaria allo sforzo prioritario del reclutamento.

Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni	Con la costituzione della <i>Conferenza consultiva regionale- Regione III</i> , viene definito l'organo politico-strategico di coordinamento a livello regionale, analogamente a quanto esistente a livello cantonale (art. 10 LCPol).
Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie	Con la costituzione del <i>Consiglio regionale dei Comandanti - Regione III</i> , viene definito l'organo operativo-tattico di coordinamento a livello regionale, analogamente a quanto esistente a livello cantonale (art. 11 LCPol).
Art. 5: Competenze di coordinamento delle polizie	Cpv. 1 e Cpv. 2. Sono state riportate, per esteso, le competenze che gli art. 6 e 12 LCPol attribuiscono alla Polizia polo, rispettivamente al Comandante di questa.

	<p>Cpv. 3. Onde assolvere il nuovo compito che la LCPol ha demandato alle Polizie polo, la Polizia polo di Lugano, vista l'ampiezza e la complessità del territorio regionale rispettivamente, le importanti risorse in uomini e mezzi coinvolte, ha istituito una nuova figura all'interno del proprio organico, preposta a tale competenza, a supporto del Comandante del polo stesso: l'Ufficiale di coordinamento regionale – Regione III.</p> <p>Come ricordato, la sua azione sostiene ed appoggia le attività di condotta che, a seconda dell'importanza e della fattispecie, necessitano dell'intervento diretto del Comandante del polo, dei suoi Ufficiali operativi, del Capo della centrale operativa o dei Capigruppo operativi (es.: pianificazione e organizzazione diretta di operazioni congiunte regionali; condotta d'interventi durante i fuori servizio delle Polizie strutturate; picchetto regionale dell'Ufficiale; ecc.).</p>
Art. 6: Condotta di operazioni e interventi	<p>L'articolo regola in modo esaustivo tutte le competenze di <i>condotta</i> sul terreno, a garanzia di chiarezza e di ordine nel merito delle competenze d'intervento e meglio a dipendenza delle situazioni.</p> <p>L'Ufficiale di picchetto della Polizia polo, diventando Ufficiale di picchetto anche a livello regionale, permette di garantire la presenza costante di una condotta e di un'organizzazione d'intervento esperta e capace, sull'arco delle 24 ore, in particolare in assenza del Corpo di Polizia strutturato di riferimento nel settore d'intervento.</p>

Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie	Seppure in forma controllate, si pongono le basi giuridiche per permettere un'operatività senza limiti giurisdizionali di tutti gli agenti della regione, indipendentemente dal loro Corpo di appartenenza.
Art. 8: Compiti e funzioni di polizia	Sulla base dell'interdipendenza e della collaborazione tra i Corpi regionali, si assolvono tutti i compiti di Polizia delegati e delegabili alle Polizie comunali. Nell'art. 10, sono poi regolati i dettagli delle presenze minime di servizio.
Art. 9: Collegamenti radio	Dal mese di ottobre del 2015, tutte le Polizie del luganese operano sulla rete radio sicurezza Ticino (Polycom). Inoltre, per la Regione III, la centrale operativa della Polizia polo funge da centrale per tutte le comunicazioni radio regionali.
Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore	<p>L'articolo regola nel dettaglio le coperture di servizio minime che le Polizie strutturate sono tenute a garantire. Per fare ciò vengono sfruttate le sinergie e gli abbinamenti del personale tra i diversi corpi.</p> <p>Evidentemente, e a seconda dei rispettivi effettivi, rispettivamente alla crescita di questi, ogni Polizia strutturata può decidere di aumentare tali coperture minime.</p> <p>Cpv. 6. La Polizia polo, garantendo la copertura operativa sia attiva che sussidiaria sull'arco delle 24 ore, ed in particolare durante gli orari di assenza dei rispettivi Corpi di Polizia strutturati, copre ben il 35% della fascia temporale lasciata scoperta da questi ultimi.</p>
Art. 11: Rimozione di veicoli	L'articolo è di per sé esplicativo.
Art. 12: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)	<p>L'obbligo per il personale di Polizia di prestare servizio nella forma del mantenimento dell'ordine risponde al bisogno, vieppiù manifesto, di disporre ingenti risorse di Polizia per fronteggiare i problemi d'ordine pubblico derivanti dal comportamento delle masse.</p> <p>L'obbligatorietà qui convenuta anticipa un Regolamento cantonale ora in fase di elaborazione e a cui quindi l'articolo rimanda in maniera vincolante.</p> <p>È, quindi, durante questi servizi che le Polizie strutturate hanno modo di contraccambiare (nell'ambito della reciprocità) le prestazioni svolte dalla Polizia polo con la copertura del territorio regionale durante l'assenza delle Polizie strutturate.</p>

Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 13: Procedure di contravvenzione	Con quest'articolo, è chiaramente disciplinato il comportamento che gli agenti devono mantenere nei confronti delle procedure di contravvenzione al di fuori della propria giurisdizione. Si vogliono evitare, con buona ragione, procedure contravvenzionali fuori controllo, fatte salve le dovute eccezioni.
Art. 14: Competenze d'incasso	L'articolo non necessita di ulteriori chiarimenti.

Capitolo V: Servizi di Polizia regionale centralizzati

Art. 15: Prestazione della Centrale operativa (CEOP)	La CEOP rappresenta il centro nevralgico di tutte le attività di Polizia, d'interventistica oltre che delle relative comunicazioni a livello regionale. Oltre che essere stata riorganizzata internamente proprio per far fronte alle nuove esigenze regionali, necessita ora però di essere potenziata anche negli effettivi, al fine di supportare il (nuovo) carico di lavoro derivante dall'operatività regionale.
Art. 16: Prestazione nell'ambito della formazione	La coordinazione della formazione è un elemento fondamentale al fine di garantire l'uniformità e quindi la professionalità dell'azione di Polizia, con conseguente benefici e risparmi anche per le Polizie strutturate.

Capitolo VI: Contributi finanziari per gli oneri supplementari della Polizia polo derivanti dalla LCPol e dal RLCPol

Art. 17: Costi per oneri supplementari di coordinamento e di condotta	<p>Si tratta di un contributo finanziario forfettario che compensa i costi accertati per i servizi svolti dal Comandante, dal Vice Comandante, dall'Ufficiale di coordinamento regionale, dagli Ufficiali dell'area operativa, dal Capo della centrale operativa e dalla responsabile della formazione, per l'esecuzione delle diverse attività di coordinamento e condotta del dispositivo regionale, così come elencati nell'Art. 3 Cpv. 2, 4, 5, 6; nell'Art. 10 Cpv. 5; nell'Art. 12, nell'Art. 15 e nell'Art. 16 della convenzione in oggetto.</p> <p>Va sottolineato che nella fase attuale dell'organizzazione, di coordinamento e di condotta del dispositivo, tale contributo risulta ben inferiore al costo effettivo per le ore di servizio effettivamente prestate dai quadri superiori del polo. Tuttavia, si crede che a medio-lungo termine l'impegno degli stessi dovrebbe assestarsi, creando così un'adeguata compensazione agli sforzi iniziali profusi dal polo, in particolare senza pesare eccessivamente sulle finanze dei Comuni della regione. Per questo motivo ed in forza anche della durata iniziale della convenzione (3 anni), si è deciso di mantenere l'importo di CHF 52'000.00, in forma forfettaria.</p>
--	--

<p>Art. 18: Costi per oneri supplementari della Centrale operativa (CEOP)</p>	<p>Nell'attuale convenzione transitoria i Comuni sede si erano già impegnati a sostenere anche i costi derivanti dall'esercizio della CEOP, i cui servizi, come si è già avuto modo di dire in precedenza, sono importanti nell'ambito del supporto operativo, della ricerca delle informazioni sensibili (banche dati) rispettivamente nel sostegno e nell'aiuto alla condotta.</p> <p>Ai fini del calcolo, si è utilizzato il parametro del costo consuntivo globale d'esercizio della Centrale, escludendo i costi dell'esercizio e del personale della Centrale d'allarme cantonale (118), integrata nella CEOP Polizia.</p> <p>Sulla scorta del Consuntivo 2015 della Città di Lugano, i costi per (solo) la CEOP Polizia ammontano a CHF 1'551'137.69.00, comprensivi dei costi del personale (16 unità di centrale dedicate esclusivamente all'attività di Polizia) e dei costi di manutenzione.</p> <p>Si precisa che, contrariamente a quanto sarebbe stato adeguato fare per il calcolo finanziario, non sono stati invece considerati i costi derivanti dall'ammortamento dell'investimento, rispettivamente la quota parte per l'affitto delle superfici occupate dalla CEOP. L'importo, così arrotondato per difetto, è definito in CHF 1'550'000.00</p> <p>Si è quindi proceduto a considerare la quota percentuale delle chiamate giunte alla CEOP e concernenti le richieste d'intervento nei comprensori delle diverse Polizie strutturate, che la CEOP ha, di fatto, gestito e supportato.</p> <p>Sulla scorta dell'esperienza accumulata nei primi mesi di funzionamento dell'organizzazione regionale (da settembre a dicembre 2015), si è riscontrato come tale quota percentuale fosse pari al 10.5%, arrotondandola anch'essa per difetto al 10%.</p> <p>Si precisa che la decisione di utilizzare tale quota media è stata presa a gennaio del corrente anno ma si è potuto constatare come che, dopo sei mesi di attività (da settembre 2015 a febbraio 2016), questa quota media fosse invece già salita all'11.5%.</p> <p>Ai fini dell'economia procedurale, rispettivamente dell'aspettativa di stabilità finanziaria dei Comuni, si è deciso di mantenere costanti i costi annui sino alla scadenza del primo termine di disdetta (3 anni), aggiornando ai nuovi dati la quota percentuale di cui sopra, al termine di ogni successivo termine di disdetta (1 anno).</p>
<p>Art. 19: Costi per servizi operativi di copertura territoriale e per altri servizi reciproci</p>	<p>Si è deciso di non contabilizzare tali prestazioni, anche a causa degli oneri e delle difficoltà che una tale contabilità comporterebbe ed in particolare anche sulla scorta dei reciproci servizi prestati. Aldilà di tale decisione e come già avuto modo di evidenziare, il contributo che la Polizia polo offre a tutti i comprensori, in termini di copertura territoriale e d'interventistica, in special modo durante gli orari di mancata copertura da parte dei differenti Corpi di Polizia strutturati, resta importante e va ben oltre la messa a disposizione di personale da parte di questi ultimi al polo, per la gestione dei dispositivi di sicurezza (MO) nell'ambito delle partite a rischio a Lugano.</p> <p>Si tratta, qui, solo di prendere atto di quanto viene fatto e contare anche in futuro sulla completa collaborazione e interdipendenza tra le parti.</p>
<p>Art. 20: Modalità di ripartizione dei costi</p>	<p>L'articolo non presenta punti da chiarire.</p>

Capitolo VII: Disposizioni finali

<p>Art. 21: Responsabilità civile</p>	<p>La logica della responsabilità civile è chiarificata in modo esaustivo.</p>
<p>Art. 22: Entrata in vigore e durata</p>	<p>La convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio comunale del Comune polo e da quelli dei Comuni sede, oltre che naturalmente ricevere l'avvallo del Consiglio di Stato.</p> <p>Come d'uso in questi casi, rispettivamente tenuto conto degli investimenti necessari e della complessità legata alla gestione del dispositivo regionale, è stato fissato un termine di disdetta la prima volta 3 anni dalla firma della convenzione, con susseguenti rinnovi taciti per periodi di 1 anno, tenuto conto di un termine di disdetta di 6 mesi.</p>

Art. 23: Contestazioni	L'articolo non presenta punti da chiarire.
Art. 24: Modifiche successive	Cpv. 2. Considerata l'esperienza acquisita nell'ambito dell'estensione delle competenze a livello regionale, per attività di cui all'Allegato 2 Sezione B della RLCPol, si è inserita la regola già prevista in quest'ultimo, che de facto decreta l'estensione immediata e automatica delle stesse almeno sino al prossimo termine di disdetta. Ciò permetterà a tutti i Comuni di usufruire, da subito, dei vantaggi per competenze di cui al ricordato Allegato (es.: SAD 2 – servizi antidroga).
Art. 25: Disposizioni finali	L'articolo non presenta punti da chiarire.

3. RIPARTIZIONE COSTI A CARICO DEI COMUNI

Ai Comuni firmatari della convenzione sono imputati i costi per oneri supplementari di coordinamento e di condotta, secondo quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione e i costi per oneri supplementari della Centrale operativa (CEOP) secondo quanto previsto dall'art. 18 della convenzione.

Il calcolo del riparto tiene conto della popolazione residente permanente e i gradi di copertura territoriale basati sulle zone del Piano Direttore cantonale.

Il costo totale annuo a carico del nostro Comune è di fr. 29'287.60.

4. CONCLUSIONI

La collaborazione oggi esistente tra le Polizie luganesi è un fatto consolidato che ha dato più volte dimostrazione di efficienza e professionalità. È infatti soprattutto nei momenti difficili che le Polizie comunali hanno avuto modo di dimostrare, l'una verso l'altra, l'importanza di essere alleate e di collaborare per un unico obiettivo: la sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio.

Mai come prima d'ora, la convenzione che vi viene qui proposta, permette indiscutibilmente di confermare, completare e rendere più efficiente il servizio della Polizia comunale sul nostro il territorio, con grandi benefici per tutta la comunità, ma anche con un'indubbia convenienza dal profilo finanziario.

Proposta di risoluzione

Onorevoli signori,

viste le normative citate nel presente Messaggio municipale, nonché ogni altra norma in concreto applicabile, e sulla base delle argomentazioni e delle considerazioni suesposte il Municipio v'invita a voler

risolvere:

1. La convenzione tra il Comune di Lugano (rappresentato dal Municipio) per il Comune polo della Regione di Polizia comunale III del Luganese ed i Comuni di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso (rappresentati dai Municipi) per i Comuni sede delle Polizie strutturate della Regione di Polizia comunale III del Luganese, concernente l'organizzazione e la coordinazione della Regione di Polizia comunale III del Luganese, è approvata.

2. La convenzione entra in vigore con l'approvazione dei singoli Consigli comunali dei Comuni contraenti e la ratifica del Consiglio di Stato. La stessa sostituisce ogni precedente accordo o convenzione in materia.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: M. Casanova



Ris. mun. del 5 settembre 2016

Allegati:

- Proposta di nuova convenzione per approvazione Consiglio comunale

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•



CONVENZIONE

tra il **Comune di Lugano** (rappresentato dal Municipio)
per il Comune polo della Regione di polizia comunale III del Luganese

ed

i Comuni di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso
(rappresentati dai Municipi) per i Comuni sede delle Polizie strutturate della Regione di polizia
comunale III del Luganese,

concernente:

l'organizzazione e la coordinazione della Regione di polizia comunale III del Luganese.

Richiamati:

- la Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989;
- il Regolamento sulla polizia (RPol) del 6 marzo 1990;
- gli art.li 3 cpv. 2, 5 cpv. 3, 6, 11 e 12 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011;
- gli art.li 1 cpv. 2, 2 cpv. 1, 2 cpv. 2, 2 cpv. 5 e i Compiti di base (Sezione A) dell'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol);
- l'art. 107 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987

le Parti convengono quanto segue:



Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto

La presente convenzione disciplina:

- a) le competenze di coordinamento e di condotta della Regione di polizia comunale III del Luganese (in seguito: Regione III) da parte della:
 - i. Città di Lugano (in seguito: Comune polo) e della
 - ii. Polizia Città di Lugano (in seguito: Polizia polo);
- b) l'organizzazione ed il funzionamento della Regione III;
- c) le modalità operative e d'intervento extraterritoriali delle Polizie della Regione III;
- d) gli aspetti finanziari relativi alle multe e agli incassi sui generis;
- e) i servizi di polizia centralizzati presso la Polizia polo;
- f) i contributi finanziari dei Comuni sede al Comune polo.

Art. 2: Finalità e principi

¹ I Comuni contraenti la presente convenzione (in seguito: le Parti) s'impegnano a collaborare reciprocamente per garantire un servizio di polizia efficiente a vantaggio della sicurezza del territorio della Regione III.

² Il coordinamento tra le Polizie della Regione III si basa sui principi:

- a) **dell'autonomia:** le Parti devono essere in grado di garantire autonomamente i propri servizi di polizia di base e di prossimità, strutturando i Corpi di polizia con un numero di agenti di polizia almeno pari al tasso di agenti per abitanti in base alle zone del Piano Direttore Cantonale;
- b) **della reciprocità:** le Parti collaborano vicendevolmente nell'espletamento dei compiti;
- c) **della sussidiarietà:** le Parti offrono mutuo sostegno allorquando una Parte, senza propria responsabilità, non è in grado di adempiere, eccezionalmente, al proprio compito.

³ Al fine di promuovere una politica degli effettivi il più possibile coordinata e condivisa, le Parti s'impegnano di principio ad assumere il personale di polizia necessario primariamente attraverso la Scuola cantonale di polizia, evitando, in particolare, di assumere agenti già formati ed attivi in Corpi di polizia della Regione III.

⁴ Le prestazioni di polizia indicate nella Sezione A e B dell'Allegato 2 del RLCPol e le competenze di cui all'art. 107 e ss. della LOC devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta (art. 2 cpv. 1, 3 e 5 RLCPol).



Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni

¹ Il Comune polo esercita, a livello strategico, il coordinamento delle Polizie della Regione III mediante la Conferenza regionale consultiva sulla sicurezza - Regione III del Luganese (in seguito: Conferenza regionale).

Essa si compone dal Municipale Capo dicastero polizia del Comune polo, che la presiede, e dai Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate o dai Presidenti delle Commissioni intercomunali.

In caso d'impedimento da parte dei Municipali Capo dicastero polizia, essi si fanno sostituire dal Sindaco o da altri Municipali.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Comandante della polizia polo o, in caso di suo impedimento, un Ufficiale da lui designato.

Il Presidente della Conferenza regionale può decidere della partecipazione di altre persone (senza diritto di voto).

² La Conferenza regionale è convocata, di regola, almeno due volte all'anno, e meglio l'ultima settimana del mese di aprile, rispettivamente la prima settimana del mese di settembre.

³ I Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate assicurano, a loro volta, il coordinamento e la trasmissione delle informazioni ai Comuni da loro rappresentati (per l'organizzazione territoriale, vedasi l'Allegato 1: Corpi di polizia comunale e Comuni della Regione III del Luganese).

⁴ Il Municipale Capo dicastero polizia del Comune polo rappresenta, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LCPol, la Regione III alla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza.

Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie

¹ Per assicurare il coordinamento operativo e tattico delle Polizie della Regione III è istituito il Consiglio regionale dei Comandanti – Regione III del Luganese (in seguito: Consiglio regionale), composto dal Comandante della Polizia polo, che lo presiede, e dai Comandanti delle Polizie strutturate.

In caso d'impedimento da parte dei Comandanti, essi si fanno sostituire da un altro membro del Consiglio regionale.

² Il Consiglio regionale è convocato mensilmente, di regola il primo martedì del mese.

Il Presidente del Consiglio regionale può decidere della partecipazione di altre persone (senza diritto di voto).

Art. 5: Competenze di coordinamento delle polizie

¹ La Polizia polo e, in particolare il suo Comandante, esercita le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 LCPol):

- a) pianifica, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;



- b) dispone l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito della collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordina sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) dispone di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuove, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) dispone degli agenti di polizia comunale della regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordina controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

² Il Comandante della Polizia polo dispone l'impiego delle Polizie strutturate per compiti richiesti dal Comando della Polizia cantonale (art. 12 LCPol), e meglio per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

³ Per l'esecuzione delle competenze di coordinamento di cui ai cpvi.1 e 2, il Comandante della Polizia polo si avvale del Vicecomandante e dei propri Ufficiali, in particolare dell'Ufficiale di coordinamento della Regione III.

⁴ Salvo eccezioni preventivamente concordate, la Polizia polo è l'unica interlocutrice con la Polizia cantonale per le questioni attinenti all'operatività della Regione III.

Art. 6: Condotta di operazioni e interventi

¹ Tutte le Polizie della Regione III assicurano, in virtù del principio dell'autonomia, la condotta del primo intervento all'interno della propria giurisdizione. In caso di necessità esse possono richiedere il supporto di un'altra Polizia strutturata o della Polizia polo (art. 2, cpv. 2, lett. c.). Di regola, esso non può essere negato.

² La Polizia polo, in stretta collaborazione con le Polizie strutturate, conduce le operazioni a carattere regionale conformemente agli art.li 6 e 12 LCPol.

³ La Polizia polo conduce gli interventi urgenti a carattere regionale. Resta riservata la competenza di primo intervento della Polizia strutturata territorialmente competente. In tal caso alla Polizia polo compete la condotta in una fase successiva.

⁴ Nell'ottica del principio della reciprocità, la Polizia polo assicura il primo intervento in tutta la Regione III, laddove le rispettive Polizie strutturate non sono in servizio. La Polizia polo informa tempestivamente le Polizie strutturate interessate dell'esito dell'intervento.



⁵ Il Comandante della Polizia polo, o un Ufficiale da lui designato, conduce direttamente le operazioni e gli interventi della polizia comunale della Regione III di rilevanza regionale o cantonale (esempio: costituzione di SMEPI, reati gravi al codice penale svizzero, calamità naturali, ecc.).

I Comandanti delle Polizie strutturate assicurano, in tal caso, la loro costante reperibilità ed una stretta collaborazione nell'ambito della condotta.

⁶ In casi particolari, previo accordo con il Comandante della Polizia polo, il Comandante di una Polizia strutturata può assumere direttamente la condotta dell'evento, anche se di rilevanza regionale.

⁷ L'Ufficiale di picchetto della Polizia polo assume il ruolo di Ufficiale di picchetto della Regione III, in particolare nei casi di cui ai capoversi 4 e 5.

⁸ Tutti i quadri di comando delle Polizie della Regione III, in particolare i Comandanti e i Vicecomandanti, assicurano incondizionatamente ed in ogni momento, per mezzo di un telefono mobile, la loro immediata reperibilità.

Essi devono, inoltre, garantire la loro presenza sul luogo dell'evento, nei casi di particolare gravità.

Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie

¹ Ogni agente ed assistente di polizia alle dipendenze di uno dei Corpi di polizia della Regione III esercita i poteri di polizia su tutto il territorio della Regione III, senza riguardo dei propri confini giurisdizionali, conformemente alla LPol ed alla presente convenzione.

² Qualsiasi intervento di polizia da parte di agenti e assistenti di polizia di altri Corpi della Regione III deve essere notificato alla Polizia competente per il luogo dell'intervento.

³ Ogni agente di polizia può esercitare le proprie funzioni in un'altra Regione o in un altro Cantone, sotto la conduzione della corrispondente Polizia polo, rispettivamente e previo accordo con la Polizia polo, della Polizia cantonale.

Art. 8: Compiti e funzioni di polizia

¹ Gli agenti delle Polizie della Regione III svolgono, in ogni comune della stessa, anche in abbinamento tra loro:

- a) i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 RLCPol, rispettivamente nella Sezione B laddove assunti;
- b) i compiti derivanti dalle competenze attribuite dall'art. 107 LOC;
- c) il servizio di mantenimento dell'ordine (MO), secondo condizioni regolate dalla presente convenzione;
- d) qualsiasi funzione di polizia di prossimità, di pattugliamento e d'intervento che la situazione dovesse richiedere, senza condizioni di durata ed orario.



² Con riferimento al capoverso 1, le Polizie della Regione III operano sulle 24 ore per assolvere il proprio compito, conformemente all'art. 2 cpv. 2 RLCPol.

Art. 9: Collegamenti radio

¹ Tutte le Polizie della Regione III operano sul medesimo canale di collegamento radio secondo le direttive della Polizia polo.

² Ogni Polizia della Regione III può, in caso di necessità, operare su di un canale riservato. In tal caso la Polizia interessata deve sempre assicurare una radio collegata sul canale di collegamento di cui al capoverso precedente.

Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore

¹ Le Polizie strutturate assicurano, all'interno delle proprie giurisdizioni, una copertura minima di base settimanale:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 (60 ore sett.).

² Nei giorni feriali, le Polizie strutturate assicurano, inoltre, autonomamente o in abbinamento con altre Polizie strutturate, almeno una pattuglia di servizio (due agenti operativi) all'interno delle proprie giurisdizioni, esclusa la giurisdizione di Lugano:

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (16 ore sett.);
- il venerdì e prefestivi, dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del sabato (7 ore sett.);
- il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 02:00 della domenica (16 ore sett.),

³ La domenica e nei giorni festivi, le Polizie strutturate assicurano una copertura adeguata (con al minimo 1 pattuglia di due agt operativi) dalle ore 09.00 alle ore 20.00. A dipendenza dell'evoluzione degli effettivi, le Polizie strutturate si adoperano per poter prevedere un numero maggiore di pattuglie in questi giorni.

⁴ Per il fabbisogno di cui ai capoversi precedenti, i Comandanti delle Polizie strutturate si riuniscono mensilmente per pianificare le turnazioni del mese successivo, dandone scarico alla Polizia polo.

⁵ Le Polizie della Regione III possono integrare agenti ed assistenti di polizia di altre Polizie nei propri servizi, sotto la responsabilità della Polizia che ne fa richiesta.

⁶ La Polizia polo assicura, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, un servizio di polizia per tutta la Regione III e garantisce la gestione delle richieste d'intervento provenienti dai Comuni della Regione III almeno durante le fasce orarie non coperte dalle rispettive Polizie strutturate.

Art. 11: Rimozione di veicoli

¹ La Polizia polo, nel caso di necessità e conformemente all'art. 15 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante, assicura l'intervento per la rimozione dei veicoli nella Regione III se le Polizie strutturate non sono in servizio. L'intera procedura (rimozione, deposito, riconsegna o demolizione) che ne deriva viene gestita dalla Polizia polo conformemente alle proprie ordinanze d'applicazione.



² In caso di mancato ritiro del veicolo entro 30 giorni dalla rimozione, la Polizia polo provvederà a fatturare alla Polizia strutturata interessata le spese cagionate.

Art. 12: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)

¹ La Polizia polo ordina e dispone l'impiego di agenti delle Polizie strutturate ed è l'interlocutrice unica per la Polizia cantonale per l'organizzazione dei servizi di mantenimento dell'ordine (in seguito Servizi MO) su tutto il territorio della Regione III.

² Gli agenti di polizia uniformati del servizio esterno della Regione III devono far parte del contingente del Servizio MO della Polizia polo, secondo le direttive cantonali.

³ Il Dipartimento delle Istituzioni è competente per l'emanazione del Regolamento concernente l'obbligo delle Polizie comunali in ambito di servizi di mantenimento dell'Ordine (MO). Il Consiglio Cantonale dei Comandanti è competente per l'emanazione delle relative Direttive d'applicazione.

⁴ Il Regolamento e le relative Direttive d'applicazione sono vincolanti per il Corpo di Polizia polo e per i Corpi di Polizia strutturati della Regione.

⁵ L'equipaggiamento personale, lo stato d'efficienza dello stesso e la formazione degli agenti del Servizio MO, sono a carico di ogni singolo Corpo di polizia, conformemente alle direttive cantonali.

⁶ Nel caso in cui i Servizi MO prestatati diano origine a dei rimborsi, alle Polizie della Regione III che mettono a disposizione il proprio personale sarà corrisposta la somma proporzionale al loro impiego. I rimborsi avvengono tramite la Polizia polo.

Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 13: Procedure di contravvenzione

¹ Di regola ogni Polizia effettua le constatazioni per contravvenzioni solo sul territorio di propria competenza.

² Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che non implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, tutte le Polizie della Regione III hanno la possibilità di avviare le procedure contravvenzionali anche per constatazioni effettuate al di fuori del proprio territorio di competenza. In questi casi la procedura viene interamente gestita dalla Polizia che ha effettuato la constatazione, la quale informa la competente Polizia.

³ Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, la Polizia che effettua la constatazione trasmette un rapporto di denuncia alla Polizia strutturata competente.

⁴ Oltre che nei casi di cui ai precedenti considerandi, la Polizia polo ha sempre la facoltà di constatare ed avviare procedure contravvenzionali su tutto il territorio della Regione III, tuttavia unicamente quando la Polizia strutturata del luogo interessato dall'evento non è in servizio e con informazione alla stessa.



Art. 14: Competenze d'incasso delle multe

L'incasso delle multe compete alla Polizia che gestisce la procedura di contravvenzione.

Capitolo V: Servizi di polizia regionale centralizzati

Art. 15: Prestazioni della Centrale operativa (CEOP)

¹ La Centrale operativa (CEOP) della Polizia polo gestisce le informazioni e le banche dati per le Polizie strutturate, 24 ore su 24, assicurando il collegamento con la Centrale della polizia cantonale.

² Viene allestito un rapporto d'attività giornaliero (jour) per tutti gli eventi occorsi nella Regione III. Esso viene gestito dalla CEOP unitamente alle Polizie strutturate.

Art. 16: Prestazioni nell'ambito della formazione

La Polizia polo assicura la coordinazione della formazione per tutto il personale delle Polizie della Regione III.

Capitolo VI: Contributi finanziari per gli oneri supplementari della Polizia polo derivanti dalla LCPol e dal RLCPol

Art. 17: Costi per oneri supplementari di coordinamento e di condotta

Per compensare gli oneri di servizio supplementare derivanti dal coordinamento e dalla condotta delle attività regionali, i Comuni sede riconoscono al Comune polo un contributo finanziario forfettario, per un totale di CHF 52'000.- annui.

Art. 18: Costi per oneri supplementari della Centrale operativa (CEOP)

¹ Per compensare gli oneri di servizio supplementare derivanti dall'esercizio della CEOP, i Comuni sede riconoscono al Comune polo un contributo finanziario.

² Il contributo finanziario è calcolato applicando, al costo globale d'esercizio annuo della Centrale operativa, la quota percentuale degli interventi totali regionali che sono stati supportati dalla CEOP nell'anno considerato e che sono stati effettuati nelle giurisdizioni delle Polizie strutturate.



³ Fino alla scadenza del primo termine di disdetta di cui all'art 22 cpv. 2, il contributo che i Comuni Sede riconoscono al Comune Polo è fissato in CHF 155'000.-.

Il contributo è calcolato sulla base del costo globale d'esercizio della CEOP, così come da Consuntivo 2015 della Città di Lugano, arrotondato per difetto a CHF 1'550'000.- (comprensivo dei costi del personale per la sola attività di polizia e dei costi di manutenzione), e sulla base della quota percentuale degli interventi totali regionali, stabilita in base ai dati statistici 2015 della Polizia polo, su media annua, arrotondata per difetto al 10%.

In seguito, il contributo viene aggiornato alla scadenza del primo termine di disdetta con i dati di consuntivo e statistici più recenti.

Art. 19: Costi per servizi operativi di copertura territoriale e per altri servizi reciproci

Le prestazioni per servizi di cui agli art. 10, 11 e 12, rispettivamente nell'ambito di quelli per particolari manifestazioni pubbliche, sono svolte, di regola, a titolo gratuito e meglio conformemente al principio di reciprocità.

Art. 20: Modalità di ripartizione dei costi

¹ I costi complessivi di cui all'art. 17 e 18 sono fatturati ai Municipi dei Comuni sede, da parte del Comune polo, secondo una chiave di ripartizione che tiene conto della popolazione residente permanente (dati USTAT, disponibili, abitualmente, a fine estate) e i gradi di copertura territoriale basati sulle zone del Piano Direttore cantonale, scheda R1 (PD), approvato dalla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza.

² Per il calcolo di ripartizione dei costi, fa stato la tabella di cui all'Allegato 2.

La stessa sarà annualmente aggiornata dal Comune polo conformemente a quanto previsto al precedente capoverso e notificata alle Parti entro la fine del mese di ottobre dell'anno di riferimento.

³ Salvo diverso accordo con i servizi finanziari della Città di Lugano, i Comuni sede versano un primo anticipo entro la fine del mese di gennaio e il rimanente importo (saldo), entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Capitolo VII: Disposizioni finali

Art. 21: Responsabilità civile

¹ Ogni Polizia della Regione III risponde dei danni causati dagli agenti del proprio corpo di polizia, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si sono verificati, sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

² Ogni infortunio professionale occorso ad agenti di polizia nell'ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si è verificato, è a carico delle compagnie assicurative cui sono iscritti gli agenti coinvolti.



Art. 22: Entrata in vigore e durata

¹ La presente convenzione entra in vigore dopo la necessaria approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni contraenti, rispettivamente previa ratifica della stessa da parte del Consiglio di Stato.

² La presente convenzione ha una durata di 3 (tre) anni, a far tempo dalla sottoscrizione, e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta scritta di una delle Parti, inoltrata alle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 23: Contestazioni

¹ Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione, o alle conseguenze della disdetta, deve essere sottoposta per un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Sezione degli enti locali (art. 6 cpv.1 RLCPol).

² In assenza di conciliazione decide il Consiglio di Stato in prima istanza.

Art. 24: Modifiche successive

¹ Con il consenso delle Parti e con la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), in particolar modo in caso di estensione dei compiti in virtù di una specifica delega ai sensi dell'Allegato 2, Sezione B RLCPol, la presente convenzione può essere modificata anche prima del termine di cui all'art. 22.

² In caso di estensione dei compiti, di cui al precedente capoverso, l'estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della presente convenzione.

³ Nel caso di cui al cpv. 1, e se le circostanze lo esigono, la presente convenzione può essere adattata per rapporto all'indennità pro-capite.

⁴ In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.

⁵ È riservata ogni e qualsiasi disposizione superiore di legge, regolamento o direttiva applicabile in maniera vincolante all'oggetto della presente convenzione. Le disposizioni della presente in contrasto con i predetti ordinamenti divengono privi di effetto con l'entrata in vigore di questi ultimi.

Art. 25: Disposizioni finali

La presente convenzione è redatta in nove esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.



Per il Comune di Lugano

(data)

(firma)

Per il Comune di Agno

(data)

(firma)

Per il Comune di Capriasca

(data)

(firma)

Per il Comune di Caslano

(data)

(firma)

Per il Comune di Collina d'Oro

(data)

(firma)

Per il Comune di Lamone

(data)

(firma)



Per il Comune di Massagno

_____ (data)

_____ (firma)

Per il Comune di Paradiso

_____ (data)

_____ (firma)

Approvata dal Consiglio comunale della Città di Lugano con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Agno con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Capriasca con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Caslano con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Collina d'Oro con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Lamone con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Massagno con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Paradiso con Ris. del




Allegato 1

Corpi di polizia comunale e Comuni della Regione III del Luganese (elenco e mappa)

Corpi di Polizia comunale (8)		Comuni (47)	
1	Lugano	1	Lugano
		2	Muzzano
		3	Sorengo
2	Ceresio Sud	1	Paradiso
		2	Melide
		3	Morcote
		4	Vico Morcote
3	Collina d'Oro	1	Collina d'Oro
		2	Grancia
4	Malcantone Ovest	1	Caslano
		2	Bedigliora
		3	Croglio
		4	Curio
		5	Novaggio
		6	Ponte Tresa
		7	Pura
		8	Astano
		9	Migliaglia
		10	Monteggio
		11	Sessa
		12	Magliaso
5	Malcantone Est	1	Agno
		2	Aranno
		3	Cademario
		4	Neggio
		5	Vernate
		6	Alto Malcantone
		7	Bioggio
		8	Gravesano
		9	Manno
6	Veduggio	1	Lamone
		2	Mezzovico-Vira
		3	Toricella-Taveme
		4	Isonne
		5	Monteceneri
		6	Bedano
		7	Cadempino
7	Ceresio Nord	1	Massagno
		2	Origlio
		3	Canobbio
		4	Porza
		5	Savosa
		6	Vezia
8	Torre di Redde	1	Capriasca
		2	Ponte Capriasca
		3	Comano
		4	Cureglia

Convenzione di polizia tra il Comune polo di Lugano e i Comuni sede di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso.





Allegato 2

Tabella di calcolo per la ripartizione dei costi

Calcolo sulla base dei residenti permanenti e del Piano Direttore cantonale

Corpi di Polizia comunale (8)	Comuni (47)	Residenti perm USTAT 2014	Tasso 1Agt:Res	Tasso medio	Agt	Coeffic	Coordinam.	CEOP	TOT	Procapite	
							SFr. 52'000	SFr. 155'000			
1 Lugano	1 Lugano	63'668		525							
	2 Muzzano	839		750							
	3 Sorengo	1'928	66'435	750	532						
2 Ceresio Sud	1 Paradiso	4'038		500							
	2 Melide	1'779		1500							
	3 Morcote	731		1500							
	4 Vico Morcote	378	6'926	1500	693	10	0.11382	SFr. 5'918.75	SFr. 17'642.43	SFr. 23'561.19	SFr. 3.40
3 Collina d'Oro	1 Collina d'Oro	4'670		750							
	2 Grancia	524	5'194	750	750	7	0.07882	SFr. 4'098.39	SFr. 12'216.34	SFr. 16'314.73	SFr. 3.14
4 Malcantone Ovest	1 Caslano	4'296		750							
	2 Bedigliora	637		1500							
	3 Croglio	900		1500							
	4 Curio	559		1500							
	5 Novaggio	819		1500							
	6 Ponte Tresa	796		1500							
	7 Pura	1'436		1500							
	8 Astano	306		1750							
	9 Migleglia	307		1750							
	10 Monteggio	895		1750							
	11 Sessa	682		1750							
	12 Magliaso	1'516	13'149	750	1'058	12	0.14149	SFr. 7'357.27	SFr. 21'930.32	SFr. 29'287.58	SFr. 2.23
5 Malcantone Est	1 Agno	4'380		750							
	2 Aranno	340		1500							
	3 Cademario	745		1500							
	4 Neggio	334		1500							
	5 Vernate	581		1500							
	6 Albo Malcantone	1'400		1750							
	7 Bioggio	2'571		750							
	8 Gravesano	1'277		750							
	9 Manno	1'303	12'931	750	871	15	0.16890	SFr. 8'783.05	SFr. 26'180.23	SFr. 34'963.28	SFr. 2.70
6 Veduggio	1 Lamone	1'777		750							
	2 Mezzovico-Vira	1'334		1500							
	3 Torricella-Taverne	3'071		1500							
	4 Isonne	394		1750							
	5 Monteceneri	4'607		1750							
	6 Bedano	1'533		750							
	7 Cadempino	1'534	14'250	750	1'163	12	0.13945	SFr. 7'251.31	SFr. 21'614.48	SFr. 28'865.78	SFr. 2.03
7 Ceresio Nord	1 Massagno	6'121		625							
	2 Origgio	1'461		1500							
	3 Canobbio	2'113		750							
	4 Porza	1'623		750							
	5 Savosa	2'205		750							
	6 Vezia	1'961	15'484	750	727	21	0.24245	SFr. 12'607.39	SFr. 37'579.72	SFr. 50'187.11	SFr. 3.24
8 Torre di Redde	1 Capriasca	6'493		1'500							
	2 Ponte Capriasca	1'860		1'500							
	3 Comano	2'091		750							
	4 Cureglia	1'316	11'760	750	1'163	10	0.11507	SFr. 5'983.85	SFr. 17'836.47	SFr. 23'820.32	SFr. 2.03
		146'129	79'694			88		SFr. 52'000.00	SFr. 155'000.00	SFr. 207'000.00	